



COMUNITA' MONTANA

“MOLISE CENTRALE”

6^ ZONA OMOGENEA

COPIA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNITARIA

N. 0139 del 11/07/2005

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE C.C.D.I. 2005.

Pubblicata all'albo il **18 LUGLIO 2005** prot. **459**

L'anno duemilacinque addì undici del mese di luglio alle ore 19:00

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe MURGOLO

N.	Cognome Nome	Carica	Pr
1	FRATANGELO GIOVANNI	PRESIDENTE	Si
2	TRIVISONNO ANTONIO	VICEPRESID	Si
3	MARASCA GIOVANNI	ASSESSORE	Si
4	CERIO ANTONIO	ASSESSORE	Si
5	CALARDO MARIO	ASSESSORE	Si
6	ONORATO FERDINANDO	ASSESSORE	Si
7	MUCCINO FRANCESCO	ASSESSORE	Si

PRESENTI 7 ASSENTI 0

Visti gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

Art. 4 – Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.

1. *In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'articolo 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 17.*

2 *In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:*

- a) *i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'articolo 15, per le finalità previste dall'articolo 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;*
- b) *i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a);*
- c) *le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'articolo 17, comma 2, lettere e), f), g);*
- d) *i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di rinnovazione;*
- e) *le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;*
- f) *implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;*
- g) *le pari opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall'articolo 28 del d.P.R. 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;*
- h) *i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera k);*
- i) *le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'articolo 22;*
- l) *le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'articolo 35 del D.Lgs. 29/93;*
- m) *criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.*

3. *La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'articolo 16, comma 1, del C.C.N.L. stipulato in data 31 marzo 1999.*

4. *Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'articolo 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lettere d), e), f) ed m).*

5. *I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, e dall'articolo 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.*

Art. 5 – (articolo così sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004) Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo.

1. *I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.*

2. *L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.*

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Visto, altresì, l'art. 10 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina la composizione delle delegazioni;

Visto che, in base a tali disposizioni, in data 07 febbraio 2005 con delibera di Giunta n.24, è stata definita, dalla delegazione trattante, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo che si allega

Dato atto che l'ipotesi stessa è stata tempestivamente trasmessa in data 21.02.2005, prot. n. 713, a cura del presidente della delegazione trattante, ai sensi dell'art. 5, comma 3 al Responsabile del Servizio per il controllo sulla compatibilità dei costi ed il successivo inoltro, del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, all'organo di revisione economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;

Visto che l'organo di revisione economico-finanziaria, con relazione in data 04.07.2005 non ha formulato rilievi attestando la compatibilità dei costi della contrattazione;

Visto che il responsabile del servizio finanziario, con relazione in data 27.04.2005 ha formulato la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della contrattazione;

Accertato che l'ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme vigenti;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente «regolamento comunitario sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Visto lo statuto;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il «contratto decentrato per l'anno 2005 che si compone di n 19 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

2) Di dare atto che le maggiori spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto decentrato integrativo, quantificate in complessivi € 92.981,03, in ragione annua, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio dell'esercizio in corso e nel bilancio pluriennale 2005/ 2007, definitivamente approvati.

3) Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, all'A.R.A.N., ai sensi dell'art. 5, comma 5, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

4) Di disporre che il presente provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari per effetto dell'art.125 del più volte citato T.U.;

5) Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole .

Li, 11/07/05

SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

ART. 183 COMMA 4 DEL TUEL N. 267/2000

Parere favorevole .

Li, 11/07/05

IL RAGIONIERE
F.TO Antonio FRATANGELO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Li, 11/07/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO Antonio FRATANGELO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO FRATANGELO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

La su estesa deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____
per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Ferrazzano li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REGISTRO GENERALE N. |____|

Si attesta che la presente deliberazione :

e' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunita' il _____
e' stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di Ragioneria il _____

Ferrazzano li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE
FTO dr. Giuseppe MURGOLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE